

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23549 Anno 2020

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

Data pubblicazione: 27/10/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4257/2015 proposto da

Equitalia Sud S.p.A. (subentrata ad Equitalia Polis S.p.A. ed oggi A.d.e.r) , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Russo, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Premuna n.1/A, presso l'avv.Roberto Diddoro;

-ricorrente-

CONTRO

Conceria Vesuvio s.a.s. di Esposito Maria Rosaria, in persona del socio accomandatario Esposito Maria Rosaria, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Bonadeo, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Luigi Calamatta n.16, presso l'avv. Roberta Paparo;

-controricorrente-

avverso la sentenza n.6320/1/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 3 giugno 2014, depositata il 23 giugno 2014 e non notificata. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro;

1482
2020

RILEVATO CHE:

Equitalia Sud S.p.A. (subentrata ad Equitalia Polis S.p.A. ed oggi A.d.e.r) ricorre con due motivi avverso la Conceria Vesuvio s.a.s. di Esposito Maria Rosaria, in persona del socio accomandatario Esposito Maria Rosaria, per la cassazione della sentenza n.6320/1/14 della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito C.t.r), pronunciata in data 3 giugno 2014, depositata il 23 giugno 2014 e non notificata, che ha accolto l'appello della società contribuente, in controversia concernente l'impugnazione della cartella di pagamento per maggiori imposte relative all'anno 2007, ritenendo che Equitalia non avesse dato prova della rituale notifica della cartella ed, in particolare, della ricezione della raccomandata prevista dall'art.140, comma 3, cod. proc. civ.;

a seguito del ricorso la Conceria Vesuvio s.a.s. di Esposito Maria Rosaria resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 luglio 2020;

la controricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod proc. civ;

secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe errato nel non rilevare l'inammissibilità dell'appello, atteso che lo stesso conteneva motivi nuovi, relativi ai vizi di nullità della notifica della cartella di pagamento, rispetto a quelli formulati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ove si era eccepita l'omessa notifica della cartella di pagamento);

con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art.145 cod. proc. civ., dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 60, lett. e) d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod proc. civ;

secondo la ricorrente, la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata secondo il rito degli irreperibili, ai sensi dell'art. 60, lett. e) d.P.R. n.600/1973, che non prevede l'invio della raccomandata;

il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del primo;

la ricorrente ha trascritto la relata di notifica (pag.14 del ricorso), da cui risulta che l'agente notificatore, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

HV

aveva provveduto al deposito dell'atto presso il Comune, affiggendo all'albo l'avviso di deposito;

inoltre, la ricorrente, senza alcun contrasto con le argomentazioni di controparte sul punto, asserisce di aver depositato la documentazione attinente alla notifica fin dal primo grado di giudizio;

dunque, l'irreperibilità assoluta della società destinataria ha comportato la conseguente legittima applicazione della modalità di notificazione adottata ex art.60 lett.e) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, che non prevede l'invio della raccomandata informativa;

ed invero, << in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, prevista dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. solo quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame>> (Cass. sent n. 20425/07);

quindi, nell'ipotesi in cui il messo notificatore non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, la notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune, senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (vedi, da ultimo, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3378 del 12/02/2020);

nel caso di specie, nella sede legale della società, risultante dalle visure camerali, il destinatario della notifica risultava irreperibile, pertanto l'agente notificatore ha legittimamente eseguito la notifica con le modalità di cui all'art.60, co.1, lett.e), d.P.R. n.600/1973;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, il ricorso originario va rigettato, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare quelle del doppio grado di merito;

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;

condanna la società controricorrente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma il 17 luglio 2020

Il Presidente
(Ettore Cirillo)

